

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

Segnalo Cassazione 8850/2019 (data udienza 1.2.2019).

Premessa

Il tema che interessa in questa sentenza è il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Lo sviluppo

In buona sostanza abbiamo il tribunale del riesame che nella determinazione del sequestro ha sposato la tesi che nella sottrazione fraudolenta si dovesse guardare alla **INTERA PRETESA FISCALE** (vedasi a pagina 4 della decisione).

Il collegio dissente da questa interpretazione e si conforma alla giurisprudenza maggioritaria e ritiene che il sequestro per equivalente debba essere commisurato a quello dei beni sottratti (fraudolentemente sottratti) alla garanzia. La condotta (pagina 4 della decisione) consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti (quindi una condotta alternativa questo mi pare chiaro) sui propri o altrui beni per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura della riscossione coattiva.

Allora il profitto del reato non è nelle imposte (e sanzioni) non pagate ma in quanto riesco a sottrarre alla riscossione coattiva (questa la considerazione a pagina 4 in fondo).

Quindi la Corte afferma come principio di diritto che si deve commisurare il sequestro al valore dei beni sottratti e non alla intera pretesa fiscale (pagina 5).

Un piccolo commento ulteriore

Va detto che la sentenza non affronta il mare di problemi che la sottrazione fraudolenta pone all'interprete anche se le parole **RENDERE IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA** (pagina 4 della sentenza) a me lasciano intendere che questa debba

sussistere almeno in modo potenziale (i.e. accertamento notificato ed esistente ovvero non annullato da una sentenza anche provvisoria).

Pongo l'accento sul tema accertamento notificato ed esistente per dire che sussiste anche il caso in cui il contribuente abbia vinto in Cassazione con annullamento e rinvio alla CTR ... qui il contribuente deve riassumere la causa ma nel mentre il solo documento che vive è l'avviso di accertamento e quindi possiamo dire che lo stesso è notificato ed esistente e deve essere di nuovo oggetto di giudizio (sempre che il contribuente riassuma).